

# REGOLAMENTO

per

## **l'esame di professione di consulente energetico della costruzione**

**Modifica del**      **20 MAR. 2026**

---

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale,

*decide:*

**I**

Il regolamento del 5 ottobre 2010 concernente l'esame di professione di consulente energetico della costruzione è modificato come segue:

2.12 [...] Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale federale in una professione del settore edile o di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel settore della tecnica della costruzione o dell'involucro edilizio dopo l'ottenimento della qualifica;  
oppure
- b) è in possesso di un diploma federale in una professione del settore edile o di un diploma di una scuola specializzata superiore nel settore edile o di un diploma di una scuola universitaria nel ramo dell'architettura, dell'ingegneria edile, dell'ingegneria impiantistica o del facility management con specializzazione nei sistemi tecnici degli edifici o di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel settore della tecnica della costruzione o dell'involucro edilizio dopo l'ottenimento della qualifica;  
oppure

---

<sup>1</sup> RS 412.10

- c) è in possesso di un attestato federale di capacità nel settore edile o di una qualifica equivalente e può attestare almeno sette anni di pratica professionale nel settore della tecnica della costruzione o dell'involucro edilizio dopo l'ottenimento della qualifica, di cui almeno tre anni di pratica in ambito dirigenziale e/o di consulenza ai clienti;  
oppure
- d) è in possesso di un attestato federale di capacità in un altro settore o di una qualifica equivalente e può attestare almeno dieci anni di pratica professionale nel settore della tecnica della costruzione o dell'involucro edilizio dopo l'ottenimento della qualifica, di cui almeno tre anni di pratica in ambito dirigenziale e/o di consulenza ai clienti;  
e
- e) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro interdisciplinare completo.

II

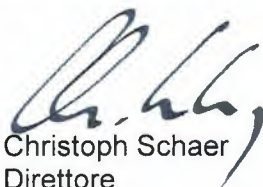
La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, 12 febbraio 2026

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)



Dennis Reichardt  
Presidente centrale



Christoph Schaer  
Direttore

Uzwil, 6.3.26

Centro di formazione Polybau



Andreas Rudolf Meyer  
Presidente



Beat Hanselmann  
Responsabile formazione

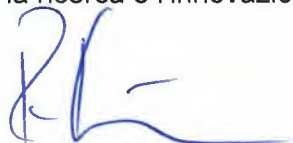


Dr. André Schreyer  
Direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, 20.03.2026

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Direttore supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua

**Regolamento d'esame  
concernente l'esame professionale di  
Consulente energetico della costruzione**

Modifica del 14.11.2011

---

L'organo responsabile, Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) e Polybau

visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale<sup>1</sup>,

*decide:*

I

Il regolamento d'esame del 5 ottobre 2010 concernente l'esame professionale di consulente energetico della costruzione è modificato come segue:

**Art. 3.31**

All'esame finale è ammesso chi soddisfa i seguenti criteri:

- a) possiede l'attestato professionale federale in una professione della tecnica della costruzione o una qualifica equipollente, possiede il titolo di responsabile oggetto in una professione nel campo dell'involucro della costruzione (associazione Polybau) o una qualifica equipollente;
- b) ha svolto almeno 3 anni di pratica professionale in una professione della tecnica della costruzione o nel campo dell'involucro della costruzione e la pratica professionale in una professione della tecnica della costruzione o nel campo dell'involucro della costruzione non risale a più di 10 anni fa;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

---

<sup>1</sup> RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Zurigo, 28.09.2011

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Peter Schilliger  
Presidente centrale

Hans-Peter Kaufmann  
Direttore

Polybau

Walter Bisig  
Presidente dell'associazione

Beat Hanselmann  
Capo della formazione professionale superiore

La presente modifica è approvata.

Berna, 14.11.2011

Ufficio federale della formazione  
professionale e della tecnologia  
La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

## REGOLAMENTO D'ESAME

concernente l'

### **Esame professionale di consulente energetico della costruzione**

del 5. 10. 2010

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

#### **Campo d'attività**

Il consulente energetico della costruzione si assume sia la responsabilità dell'analisi energetica completa di un edificio sia la responsabilità per una consulenza integrale in materia di risanamento energeticamente efficiente dell'edificio.

In collaborazione con partner idonei della tecnica della costruzione e dell'involucro della costruzione, il consulente energetico della costruzione sviluppa delle soluzioni di risanamento energeticamente efficienti per i committenti.

#### **Competenze operative**

Il consulente energetico della costruzione è in grado di

- identificare le basi dell'isolamento termico, dei ponti termici, della protezione contro l'umidità e del ricambio d'aria, di interpretare il consumo d'energia di costruzioni esistenti e di applicare i metodi di misurazione
- identificare le strutture edili tipiche e i punti deboli dell'involucro della costruzione e di dedurne le misure adeguate per il risanamento
- capire le basi relative agli involucri trasparenti della costruzione, all'ombreggiatura e all'ecologia edile e di dedurne le misure adeguate per il risanamento
- assumere, sul cantiere, la responsabilità per il coordinamento e la comunicazione tra architetti, committenti e artigiani
- impiegare le energie rinnovabili in modo appropriato

- allestire le necessarie prove (tra l'altro i certificati energetici degli edifici) e le richieste di sussidi, nonché di interpretare correttamente i risultati
- capire lo svolgimento della pianificazione dell'attuazione e le correlazioni giuridiche ed economiche e di dedurre le misure adeguate per il risanamento
- fornire ai clienti una consulenza mirata, adeguata ai destinatari ed efficiente, con l'aiuto delle basi della comunicazione.

### **Esercizio della professione**

Nell'ambito di risanamenti rispettosi dell'ambiente e sostenibili, il consulente energetico della costruzione è attivo in svariate funzioni: quale specialista del ramo, progettista, coordinatore e consulente. Nell'ambito di tutte le sue attività, egli tiene conto delle norme vigenti, si tiene aggiornato sull'evoluzione tecnologica e sviluppa soluzioni individuali.

### **Contributo alla società, all'economia, alla cultura e alla tutela ambientale**

Con un risanamento energeticamente efficiente degli edifici, il consulente energetico della costruzione contribuisce sostanzialmente a uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, alla promozione di energie alternative e alla realizzazione della visione di una società energeticamente efficiente (società da 2000 watt).

## **1.2 Organo responsabile**

- 1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
  - Polybau
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da cinque a sette membri, nominata dai comitati delle associazioni promotrici per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione GQ**

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana la guida inerente al regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente;
  - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
  - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;

- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;
- o) cura i contatti con gli operatori dei corsi di preparazione.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione al segretariato centrale di suissetec.

### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali italiano, francese e tedesco.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) possiede l'attestato professionale federale in una professione della tecnica della costruzione o una qualifica equipollente, possiede il titolo di responsabile oggetto in una professione nel campo dell'involucro della costruzione (associazione Polybau) o una qualifica equipollente;
- b) ha svolto 3 anni di pratica professionale;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale di una disposizione e del lavoro interdisciplinare tempestivo e completo.

- 3.32** Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- 50.11 Fisica edile
- 50.12 Costruzione edile
- 50.13 Tecnica della costruzione ed energia rinnovabile
- 50.14 Comprove e richieste di sussidi
- 50.15 Pianificazione dell'attuazione.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nelle descrizioni dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). La descrizione dei moduli è riportata nell'appendice alla guida.

- 3.33** L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

- 3.34** La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41** Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42** A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43** Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44** Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11** L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono le condizioni d'ammissione.
- 4.12** Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13** Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

**4.14** Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

**4.21** I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.

**4.22** Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia stretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

**4.23** Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

**4.31** I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

**4.32** È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

**4.33** L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

## **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

**4.41** L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

**4.42** La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

**4.43** Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.

**4.44** I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

## **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

**4.51** In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

**4.52** I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

## **5 ESAME FINALE**

### **5.1 Parti dell'esame**

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

| Parte d'esame              | Genere d'esame | Durata                  | Ponderazione |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 Lavoro interdisciplinare | scritto        | allestito in precedenza | doppia       |
| 2 Consulenza al cliente    | orale          | 1 h                     | tripla       |
|                            |                | <b>Totale</b>           | <b>1 h</b>   |

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

### **5.2 Esigenze d'esame**

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nella guida inerente al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

## **6 VALUTAZIONE E NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

6.11 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame finale è superato, se in ognuna delle due parti d'esame secondo il punto 5.11 è stata ottenuta almeno la nota 4.0.

- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
  - b) le note e la nota complessiva dell'esame finale;
  - c) il superamento o meno dell'esame finale;
  - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 Deve essere ripetuto l'intero esame finale.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Consulente energetico della costruzione**  
con attestato professionale federale
  - **Conseiller énergétique du bâtiment / Conseillère énergétique du bâtiment**  
avec brevet fédéral
  - **Energieberater Gebäude / Energieberaterin Gebäude**  
mit eidgenössischem Fachausweis

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula:  
Buildings Energy Consultant with Federal Diploma of Professional Education and Training.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### **7.2 Ritiro dell'attestato professionale**

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 I comitati centrali delle associazioni promotrici fissano su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 suissetec e Polybau si fanno carico delle spese d'esame in parti uguali, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

**10 EMISSIONE E APPROVAZIONE**

Zurigo, 1° settembre 2010

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Peter Schilliger  
Presidente centrale

Hans-Peter Kaufmann  
Direttore

Uzwil,

Polybau

Walter Bisig  
Presidente dell'associazione

Beat Hanselmann  
Capo della formazione professionale superiore

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA  
TECNOLOGIA  
La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

